



	Affari Generali
	Segreteria Sindaco
	Segretario Generale
	Segreteria Generale
	Assessore AA.GG.
	Servizio Ragioneria
	Revisore dei Conti
	Albo pretorio
	Commissione Controllo

CITTA' DI NOCERA INFERIORE
Provincia di Salerno

LAVORI PUBBLICI -PATRIMONIO - INFORMATICA

SERVIZIO PATRIMONIO-IMMOBILI ERP

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

PROT. SETTORE N° 435 DEL 10/09/2020

PROTOCOLLO SEGRETERIA GENERALE

N° 1993 DEL 12/10/2020

ALLEGATI

N°

OGGETTO:

CONTRATTO DI APPALTO REP. N. 3078 DEL 20.11.2009 PER LA "REALIZZAZIONE DI UN'AREA ATTREZZATA IN VIA SICILIANO CON GARAGES E PARCHEGGIO INTERRATI" - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO PER GRAVE INADEMPIMENTO EX ART. 136 DEL D.LGS. N. 163/2006 E SS.MM.II. AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE PER LA REDAZIONE DELLO STATO DI FATTO ATTUALE DELL'OPERA, LA QUANTIFICAZIONE DELLE SOMME NECESSARIE PER IL RIPRISTINO ED IL COMPLETAMENTO DEI LAVORI DELL'AREA ANCHE RISPETTO ALLE DEFICIENZE RISCOSETRATE NEL COLLAUDO E LA VALUTAZI

OGGETTO: Contratto di appalto rep. n. 3078 del 20.11.2009 per la “realizzazione di un’area attrezzata in Via Siciliano con garages e parcheggio interrati” - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO PER GRAVE INADEMPIMENTO EX ART. 136 DEL D.LGS. N. 163/2006 e ss.mm.ii. Affidamento incarico professionale per la redazione dello stato di fatto attuale dell’opera, la quantificazione delle somme necessarie per il ripristino ed il completamento dei lavori dell’area

CIG - Z9E2DF509F

IL DIRIGENTE DEL SETTORE LL.PP.

Premesso che:

- con deliberazione di G.C. n. 368 del 20.11.2008 è stato approvato il progetto definitivo a base di gara per l’affidamento dei lavori di “realizzazione di un’area attrezzata in Via Siciliano con garages e parcheggio interrati”;
- che alla procedura di gara indetta dal Comune di Nocera Inferiore ha presentato offerta soltanto la società MI.AM. S.p.a.;
- che in data 20.11.2009 al rep. n. 3078 è stato stipulato il contratto di appalto tra il Comune di Nocera Inferiore e la società MI.AM. S.p.a.;
- che in data 19.03.2014 la MI.AM. S.p.a. ha stipulato contratto di cessione di ramo d’azienda con la società CA.MI.B. Costruzioni S.r.l., subentrata in tutti i rapporti attivi e passivi della cedente;
- che con nota prot. n. 12954 del 31.03.2014 la società CA.MI.B. Costruzioni S.r.l. ha comunicato al R.U.P., Geom. Carmine Del Regno, di essere cessionaria del ramo d’azienda della società MI.AM. S.p.a.;
- che in data 09.11.2015, a seguito di numerosi solleciti, è stata disposta dal Direttore dei Lavori Ing. Roberto Faraco al Comune di Nocera Inferiore (SA) consegna parziale dell’opera commissionata, concernete lo spazio superiore dell’area oggetto di intervento denominato “*piazza Caduti di Nassirya*”;

Considerato che:

- in data 17.05.2017 il Collaudatore Arch. Fabrizio Sirica, incaricato con determina reg gen n. 1657 del 16.11.2016 dal Comune di Nocera Inferiore di effettuare il collaudo tecnico-amministrativo dell’opera, ha rilevato che i lavori erano stati eseguiti solo parzialmente e non potevano ritenersi completati; che le opere eseguite presentavano difformità rispetto al progetto esecutivo ed alle prescrizioni tecniche; che risultavano mancanti le certificazioni attestanti la esecuzione a regola d’arte dell’opera e la conformità degli impianti (ivi compreso l’elevatore) alle norme previste; in generale, un quadro fessurativo preoccupante. Tali elementi rendevano, dunque, l’opera assolutamente inaccettabile, inutilizzabile e, dunque, non collaudabile ai sensi dell’art. 141 del D.lgs. n. 163/2006 ed art. 225 del D.P.R.n. 207/2010.

A fronte di tali rilievi, l'Arch. Fabrizio Sirica ha indicato, nella stessa sede, tutti gli interventi da eseguire per rendere l'opera idonea al collaudo e, dunque, all'utilizzo;

- il collaudatore tecnico amministrativo ha rilevato, altresì, che il ritardo nella consegna dei lavori fosse pari a n. 1020 giorni dalla data di rilascio del permesso di costruire prot. n. 457 del 18.02.2011 alla data del 9.05.2015, con conseguente applicazione, per il suddetto ritardo, della penale contrattuale stabilita nella misura dello 0,3 per mille sull'importo di cui all'art 4 del citato contratto pari a € **1.864.980,88**; pertanto la penale viene determinata nel seguente modo: € 1.864.980,88 x 0,3/1000 x 1020) pari ad € **570.684,15**. Alla luce di quanto calcolato, essendo la penale superiore al 10% dell'importo contrattuale viene applicata la sanzione massima prevista dall'art 145 del DPR 207/2010 (vigente all'epoca dei fatti) - Penale: 10% 1.864.980,88 = € 186.498 (già motivo assorbente di risoluzione contrattuale secondo quanto disposto dall'allora vigente art 136 del Codice);
- a seguito della nota del collaudatore tecnico amministrativo, la società CA.MI.B. Costruzioni S.r.l. sospendeva arbitrariamente ed immotivatamente i lavori di completamento dell'opera in questione;
- il R.U.P. Geom. Carmine Del Regno ha reiteratamente diffidato la società CA.MI.B. Costruzioni S.r.l. ad eseguire gli interventi indicati dal collaudatore al fine di rendere idonea l'opera di cui trattasi ed, a tal proposito, ha inviato le seguenti note:
 - nota prot. n. 50500 del 9.11.2017 con cui ha intimato e diffidato la società CA.MI.B. ed il Direttore dei Lavori ad adempiere all'esecuzione dei lavori di completamento, rimozione delle difformità e dei difetti e mancanza di ogni genere, e di consegnare la documentazione tecnica ed amministrativa inerente agli impianti, il tutto atto a rendere l'opera perfettamente idonea ai suoi scopi sotto ogni profilo, così come indicato nel processo verbale di visita prot. n. 22714 del 17.05.2017;
 - nota prot. n. 53671 del 27.11.2017 con cui ha invitato la società CA.MI.B. a comunicare la data di ripresa dei lavori con allegato crono programma;
 - nota prot. n. 1823 del 11.01.2018 con cui ha chiesto di conoscere gli elementi ostativi al collaudo dell'opera al fine di poter addivenire ad una risoluzione della questione;
- in ultimo, con nota prot. 36347 del 27.06.2019, il Dirigente del Settore A.A.G.G.I.I. ha fatto presente alla società CA.MI.B. Costruzioni S.r.l. che il comportamento omissivo della stessa integrava grave, perdurante e qualificato inadempimento contrattuale; che tale comportamento provocava all'Ente un danno economico rilevante, conseguente, oltre che alla non fruibilità dell'area, anche all'esposizione della stessa a possibili atti di vandalismo tali da determinare l'ammaloramento delle opere già realizzate, sia pur incomplete; che lo stato attuale dell'opera costituiva potenziale pericolo per la pubblica e privata incolumità.

In tal sede, invitava e diffidava l'aggiudicatario alla ripresa dei lavori, ingiustificatamente sospesi, essendo tutte le prestazioni necessarie a rendere l'opera perfettamente funzionale ed

idonea allo scopo cui è destinata, con avvertenza che, in caso di mancato riscontro alla stessa entro un termine di 15 giorni, si sarebbe proceduto alla risoluzione del contratto di appalto rep. n. 3078 del 20.11.2019 ai sensi dell'art. 136 del D.lgs. n. 163/2006 per grave inadempimento dell'appaltatore, con tutte le conseguenze che da esso sarebbero derivate;

Considerato, altresì, che:

- il termine di ultimazione per l'esecuzione dei lavori è stato fissato dal contratto d'appalto rep. n. 3078 del 20.11.2009 in n. 360 giorni, naturali e consecutivi, con scadenza fissata all'08.03.2012; in data 02.01.2012 viene chiesta proroga di 180 gg, in data 09.02.2012 rilascio di proroga di 180 gg al Permesso di Costruire convenzionato n° 4759/11 - pertanto per il calcolo dei giorni di penale si fa riferimento al termine stabilito dal collaudatore tecnico-amministrativo secondo quanto indicato al 2° capoverso del sopraindicato considerato;
- l'esecuzione dei lavori è stata più volte interessata da sospensione arbitraria da parte della società CA.MI.B. Costruzioni S.r.l., più volte invitata alla ripresa degli stessi senza ricevere alcun riscontro;
- la società CA.MI.B. Costruzioni S.r.l. è stata resa edotta della volontà dell'Ente di procedere alla risoluzione ex lege senza dare alcun riscontro in merito;
- ad oggi non sono stati ancora ultimati i lavori richiesti alla società CA.MI.B. Costruzioni S.r.l., nonostante le reiterate comunicazioni con cui questo Ente ha rappresentato alla società la necessità di avere finiti i lavori;
- il comportamento della società CA.MI.B. Costruzioni S.r.l. integra gli estremi per l'adozione di un provvedimento di risoluzione del contratto di appalto rep. n. 3078 del 20.11.2009 per grave inadempimento ai sensi dell'art. 136 del D.lgs. n. 163/2006 con conseguente escussione delle polizze prestate a garanzia delle obbligazioni assunte ai sensi dell'art. 113 del D.lgs. n. 163/2006 ed art. 123 del D.P.R. n. 207/2010 e di ogni altro onere posto a garanzia dell'esecuzione dell'opera;

Visto:

- il Contratto d'Appalto dei lavori sottoscritto tra il Comune di Nocera Inferiore e la società MI.AM. rep. n. 3078 del 20.11.2009, soggetto a cessione nella posizione soggettiva della società MI.AM. S.p.a. a favore della società CA.MI.B. Costruzioni S.r.l., avente ad oggetto la realizzazione di un'area attrezzata in Via Siciliano con garages e parcheggio interrati, ed in particolare gli artt. 3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17 e 18;
- Atto di fidejussione n. EP 2502150089 a garanzia delle obbligazioni contrattuali assunti dal contraente nei confronti del beneficiario , garanzia fideiussoria per la cauzione definitiva n. 2502150101 stipulata dalla società CA.MI.B. Costruzioni S.r.l. a garanzia dell'esecuzione dei lavori, con la società GLOBAL FIN.IGEA SpA, con sede in Napoli Centro Direzionale IS. F/12 - nonché polizza di assicurazione n. 35582358 quale copertura assicurativa per danni di esecuzione , per responsabilità civile terzi e garanzia di manutenzione stipulata dalla

società CA.MI.B. Costruzioni S.r.l. con la società LIGURIA società di assicurazioni SpA con sede sociale via Milano, 2 - 20090 Segrate - (MI);

- la nota prot. n. 36347 del 27.06.2019 con la quale, da ultimo, questo Ente diffidava la società CA.MI.B. Costruzioni S.r.l. alla ripresa dei lavori e si informava che, in assenza di riscontro, sarebbero state avviate le procedure per la risoluzione del contratto di appalto per grave inadempimento ai sensi dell'art. 136 del D.lgs. n. 163/2006;

Considerato che:

- alla luce di quanto sopra riportato il dirigente del Settore TeA con determina reg gen N° 1813 DEL 22/10/2019 ai sensi dell'art. 136 del Decreto legislativo n. 163 del 12 aprile 2006 e ss.mm.ii., **ha RISOLTO IL CONTRATTO D'APPALTO** per i lavori in premessa sopra menzionati, **n. rep. 3078 del 20.11.2009**, sottoscritto dal Comune di Nocera Inferiore e la società MI.AM. S.p.a., poi ceduto dalla stessa alla società CA.MI.B. Costruzioni S.r.l.;
- **ha demandato** tutti gli adempimenti necessari, da parte del Settore LL.PP., per il completamento dei lavori come da progetto in danno alla stessa Ditta da recuperare in danno alla su citata ditta inadempiente;
- **le prestazioni** da espletare secondo quanto previsto nella suddetta determina sono:
 1. la redazione dello stato di fatto attuale dell'opera;
 2. la quantificazione delle somme necessarie per il ripristino ed il completamento dei lavori dell'area anche rispetto alle deficienze riscontrate nel collaudo;
 3. la valutazione e la verifica dell'intera struttura;
- **l'importo** della suddetta prestazione valutata con l'applicazione del DM 17.06.2016 - allegata - risulta pari ad euro 22.689,78 oltre iva ed oneri ;

Tenuto conto:

- che l'art. 36, comma 2 lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016 così come modificato dall'art. 1 del DL. 76/2020 prevede al comma 2 che fermo quanto previsto dagli [articoli 37 e 38 del decreto legislativo n. 50 del 2016](#), le stazioni appaltanti procedono all'affidamento delle attività di esecuzione di lavori, servizi e forniture, nonché dei servizi di ingegneria e architettura, inclusa l'attività di progettazione, di importo inferiore alle soglie di cui all'[articolo 35 del decreto legislativo n. 50 del 2016](#) secondo le seguenti modalità: a) affidamento diretto per lavori, servizi e forniture di importo inferiore a 75.000 euro e, comunque, per servizi e forniture nei limiti delle soglie di cui al citato [articolo 35](#);
- che il comma 3 del suddetto articolo prevede Gli affidamenti diretti possono essere realizzati tramite determina a contrarre, o atto equivalente, che contenga gli elementi descritti nell'[articolo 32, comma 2, del decreto legislativo n. 50 del 2016](#);
- che, a tal proposito:

1. il fine da perseguire è quello dell'affidamento del servizio inerente all'ingegneria per la redazione dello stato di fatto attuale dell'opera, la quantificazione delle somme necessarie per il ripristino ed il completamento dei lavori dell'area anche rispetto alle deficienze riscontrate nel collaudo e la verifica e diagnosi intesa ai sensi delle NTC 2018 art. 8 a seguito di provati errori di esecuzione dell'opera;
2. l'oggetto del contratto è l'affidamento del predetto intervento;
3. che si procede all'affidamento ai sensi dell'art. 36, comma 2 lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016, nei modi e nelle forme disposte dall'art. 1 del DL 76/2020, mediante affidamento diretto;

Valutato che:

- l'arch. Fabrizio Sirica nella sua qualità di collaudatore tecnico amministrativo ha i requisiti tecnico professionale, nonché già conosce le problematiche inerenti il suddetto procedimento in quanto ha redatto il collaudo tecnico amministrativo mettendo in risalto diverse anomalie, e quindi si ritiene, vantaggioso per l'ente, ai fini dell'economicità di procedimento e per il miglior risultato ottenibile, affidare il suddetto incarico al prefato professionista;
- quindi, di poter individuare nell'arch. Fabrizio Sirica nato a Nocera Inferiore n. 24.02.1973, p.iva 03023340650, iscritto all'ordine degli Architetti P.P.C. di Salerno al n. 2051 sez. A, il professionista esterno a cui affidare l'incarico per la redazione dello stato di fatto attuale dell'opera, la quantificazione delle somme necessarie per il ripristino ed il completamento dei lavori dell'area anche rispetto alle deficienze riscontrate nel collaudo e la verifica e diagnosi intesa ai sensi delle NTC 2018 art. 8 a seguito di provati errori di esecuzione dell'opera;

Considerato che:

- Il suddetto professionista a seguito di invito ha presentato il preventivo per l'esecuzione delle attività necessarie determinato con il DM 17.06.2016 ed ha aderito alla proposta di effettuare le prestazioni richieste con l'applicazione del ribasso medio del 40% sull'importo e quindi per l'importo di euro 13.600,00 oltre iva e cassa;
- può senz'altro darsi atto che l'importo per l'esecuzione del servizio tecnico è da ritenere congruo e conveniente per l'Amministrazione, tenuto conto della significativa riduzione media del 40% rispetto alle tariffe professionali di riferimento di cui al DM 17.06.2016 di cui all'allegata parcella;
- le spese saranno a carico della impresa esecutrice dell'opera anche mediante recupero coattivo così come stabilito nella determina reg gen. N° 1813 DEL 22/10/2019;
- in ottemperanza al disposto di cui all'art. 80 del D.Lgs. n.50/2016, occorre preventivamente acquisire dall'Arch. Fabrizio Sirica, prima della sottoscrizione del contratto, apposita dichiarazione sostitutiva, nelle forme di cui al DPR 44512000:
 - di non incorrere nelle cause ostative di cui all'art.80 del D.lgs. 5012016;

- di essere in regola con l'assolvimento degli obblighi di versamento dei contributi di natura previdenziale ed assistenziale;
- di non aver rapporti incompatibili e/o contenziosi in corso con l'Amministrazione Comunale o Enti, né altri rapporti che siano in contrasto con l'incarico da ricevere.

Dato atto che:

- la somma di euro imputare la spesa di € 14.294,50 oneri compresi trova copertura finanziaria su UEB/118:0801202, CAp.3000 art. 100

Visto:

- il vigente regolamento per l'organizzazione degli uffici e servizi;
- il T.U. degli Enti Locali approvato con Dlgs.vo 267/2000 ed, in particolare, l'art. 107;
- il D. Lgs.vo 50/2016 "Nuovo Codice degli Appalti" art. 63 - comma 2 - lettera b);
- il DPR 207 del 2010 che regola, per la parte ancora vigente, il Codice dei Contratti;
- il D.lgs. n. 165/2001 e ss. mm.;
- che il codice CIG: **Z9E2DF509F** attribuito all'affidamento in esame, dovrà essere indicato in tutti gli atti opportuni ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari;
- che la spesa di cui al presente provvedimento è compatibile con gli stanziamenti del corrente Bilancio;
- che l'istruttoria preordinata alla emanazione del presente atto consente di attestare la regolarità e la correttezza di quest'ultimo ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 14/bis del D.Lgs. n. 267/2000;
- che il presente provvedimento diviene esecutivo con l'apposizione del visto di regolarità contabile, attestante la copertura finanziaria, da parte del Responsabile del Servizio Finanziario ai sensi del D.Lgs. n. 267/2000.

DETERMINA

Per tutto quanto esposto nelle premesse, che qui si intendono espressamente ed integralmente richiamate:

- 1) **Di affidare** all'arch. Fabrizio Sirica nato a Nocera Inferiore n. 24.02.1973, p.iva 03023340650, iscritto all'ordine degli Architetti P.P.C. di Salerno al n. 2051 sez. A, l'incarico per la redazione dello stato di fatto attuale dell'opera sita in via E. Siciliano identificata come box garage e piazza Nassirya, la quantificazione delle somme necessarie per il ripristino ed il completamento dei lavori dell'immobile anche rispetto alle deficienze riscontrate nel collaudo e la verifica e diagnosi intesa ai sensi delle NTC 2018 art. 8 a

seguito di provati errori di esecuzione dell'opera, per un importo di euro 13.600,00 oltre iva e cassa;

2) **Di dare atto** che la somma € 14.294,50 iva e cassa compresa trova copertura finanziaria su UEB/118 0801202, Cap.3000 art. 100 Bilancioe che la suddetta somma sarà addebitata alla ditta CAMIB a mezzo di recupero coattivo da parte del RUP del Settore TeA geom. Carmine del Regno;

3) **Di impegnare** a favore dell'arch. Fabrizio Sirica la somma di euro € 14.294,50 iva e cassa compresa su UEB/118 0801202, Cap.3000 art. 100 Imp._____

4) **Di stabilire** che il contratto, avente per oggetto il conferimento dell'incarico di collaudo sopra indicato, venga stipulato, ai sensi dell'art. 32 comma 14 D.Lgs. n.50/2016, mediante apposito scambio di lettere a mezzo posta elettronica certificato consistente nella restituzione del presente atto e dei suoi allegati debitamente sottoscritti per accettazione dal professionista incaricato;

5) **di trasmettere** il presente provvedimento al Settore AA.GG.II. ed al Settore T.e.A. per opportuna conoscenza e per i successivi adempimenti di competenza;

6) **di dare atto** ai sensi dell'art. 29 del D.Leg.vo n° 50/2016 che tutti gli atti relativi alla procedura in oggetto saranno pubblicati e aggiornati sul profilo del committente, nella sezione "Amministrazione trasparente" e all'Albo pretorio on line con l'applicazione delle disposizioni di cui al decreto legislativo 14 marzo 2013 n° 33, ai sensi dell'articolo 1, comma 32, della legge n°190/2012;

7) **di stabilire** che tutti gli atti richiamati in premessa, si intendono parte integrante della presente determinazione;

8) **di dare atto** che la presente determinazione è immediatamente esecutiva all'apposizione del visto del responsabile finanziario.

Nocera Inferiore, data firma digitale

Il Dirigente del Settore LL.PP.

Ing. Gerardo Califano